



2024/1758

30.7.2024

**DECISIONE (UE) 2024/1758 DEL CONSIGLIO**

**del 4 dicembre 2023**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con il Cile per un accordo di associazione aggiornato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.
- (2) Il 9 dicembre 2022 i negoziati relativi all'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («accordo») sono stati conclusi con esito positivo.
- (3) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva, ed è opportuno approvare la dichiarazione comune sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenuta nell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («dichiarazione comune»), nonché la dichiarazione interpretativa comune sulle disposizioni in materia di protezione degli investimenti contenute nell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («dichiarazione interpretativa comune»), entrambe accluse all'accordo.
- (4) È opportuno applicare talune disposizioni dell'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
- (5) In conformità dell'articolo 41.10, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra<sup>(1)</sup>, con riserva della sua conclusione.

*Articolo 2*

È opportuno approvare, a nome dell'Unione, la dichiarazione comune e la dichiarazione interpretativa comune allegate all'accordo.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, 2024/1759, 30.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1759/oj>.

*Articolo 4*

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell'articolo 41.5 dell'accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo si applicano a titolo provvisorio tra l'Unione e la Repubblica del Cile <sup>(2)</sup>:

- Capo 1,
- Capo 2,
- Capo 3 — fatta eccezione per l'articolo 3.4 (tutela consolare),
- Capo 4,
- Capo 5,
- Capo 6 — fatta eccezione per l'articolo 6.2 (questioni fiscali),
- Capo 7,
- Articolo 8.5, paragrafo 1, lettera b,
- Capo 40,
- Capo 41.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. BOLAÑOS GARCÍA

---

<sup>(2)</sup> La data a decorrere dalla quale le parti dell'accordo di cui al presente articolo si devono applicare a titolo provvisorio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.